



COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA GIOVANILE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 09.01.2026

Indice

CAPO I - Norme istitutive e attribuzioni

- Art.1 - Istituzione
- Art.2 - Finalità

CAPO II - Organi della Consulta

- Art.3 - Organi della Consulta
- Art.4 - L'Assemblea
- Art.5 - Il Direttivo
- Art.6 - Il Presidente
- Art.7 - Il Vicepresidente

CAPO III - Funzionamento

- Art.8 - Funzioni e convocazione dell'Assemblea
- Art.9 - Funzioni del Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente
- Art.10 – Decadenza dalla qualità di aderente
- Art.11 – Modifica del Regolamento
- Art.12 – Sede
- Art.13 – Norme transitorie e finali.

CAPO I – NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

ARTICOLO 1

Istituzione

È Istituita dal Comune di Terre Roveresche la Consulta Giovanile, di seguito Consulta, quale organismo permanente di consultazione e osservazione sulla condizione giovanile, di comunicazione, di coinvolgimento e di ascolto dei giovani da parte dell'Amministrazione Comunale.

La Consulta è un organismo autonomo, apartitico e senza fini di lucro.

La Consulta opera nel rispetto delle diverse opinioni, orientamenti e identità, ispirandosi ai principi sanciti dalla Costituzione e ai valori morali e civili di partecipazione, solidarietà e leale collaborazione.

L'Amministrazione Comunale individua nella Consulta lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività e iniziative capaci di porre in essere la cooperazione necessaria al perseguitamento di obiettivi condivisi.

ARTICOLO 2

Finalità

La Consulta è un organismo consultivo del Consiglio Comunale che, rappresentando l'intera comunità dei giovani di Terre Roveresche, svolge un importante ruolo propositivo per la partecipazione attiva delle nuove generazioni. Il suo compito è sia propositivo che ricettivo delle istanze giovanili.

Nello specifico, la Consulta:

- a) funge da interprete e portavoce delle problematiche, delle esigenze e delle aspettative dei giovani;
- b) si propone come punto di riferimento e informazione sulle diverse tematiche giovanili, tra cui: scuola, università, mondo del lavoro, cultura, sport, tempo libero e politiche sociali;
- c) promuove incontri, dibattiti e ricerche su temi d'interesse con la possibilità di avanzare proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale;
- d) favorisce l'instaurarsi di rapporti con le Consulte ed i Forum dei Giovani presenti nel territorio provinciale e regionale;
- e) formula progetti, attraverso la collaborazione degli uffici comunali di competenza, con l'impegno e il coinvolgimento di scuole e associazioni;
- f) esprime pareri, non vincolanti, sugli atti di programmazione dell'Amministrazione Comunale.

CAPO II – ORGANI DELLA CONSULTA

ARTICOLO 3

Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- a) l’Assemblea;
- b) il Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente.

ARTICOLO 4

L’Assemblea

Fanno parte dell’Assemblea della Consulta:

- il Sindaco o un Consigliere Comunale suo delegato, senza diritto di voto;
- l’Assessore alle Politiche Giovanili e un Consigliere Comunale di minoranza, senza diritto di voto;
- tutti i giovani residenti a Terre Roveresche di età compresa tra i 16 e i 35 anni che si iscrivono alla stessa. L’iscrizione alla Consulta avviene mediante richiesta, da inoltrare al Comune attraverso un apposito modulo disponibile negli uffici municipali dedicati e sul sito internet dell’Ente. L’adesione è a titolo gratuito. Possono essere concesse deroghe al requisito della residenza per i giovani che desiderano partecipare alla consultazione non residenti a Terre Roveresche, qualora abbiano riferimenti stabili nel territorio comunale e che qui vivono, dimorano o partecipano alla vita sociale per significativi periodi. L’ammissione dei non residenti che intendono aderire alla Consulta è subordinata alla presentazione del modulo di partecipazione e all’accettazione dello stesso da parte del Sindaco o dell’Assessore o del Consigliere delegato, previo confronto con il Presidente della Consulta.

La prima convocazione dell’Assemblea sarà indetta da Sindaco, dall’Assessore alle Politiche Giovanili o dal Consigliere delegato mediante avviso scritto (e-mail), dopo l’esecutività della delibera che approva il presente Regolamento e dopo che è stato dato adeguato avviso circa le modalità di iscrizione alla Consulta.

ARTICOLO 5

Il Direttivo

Il Direttivo della Consulta è composto, oltre che dal Presidente e dal Vicepresidente, da 5 membri eletti dall’Assemblea sulla base di autocandidature e mediante espressione di voto limitato a una sola preferenza, a scrutinio segreto. La lista di candidati, viene espressa, senza particolari formalità, in sede di convocazione dell’Assemblea elettiva, auspicando in essa la rappresentatività di genere e di età.

Non possono essere eletti nel Direttivo coloro i quali risultano titolari di cariche istituzionali o svolgono funzioni direttive all’interno di un partito.

Vengono eletti i cinque candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età. In caso di rinuncia di uno dei membri eletti, questo verrà sostituito dal primo dei non eletti.

I membri del Direttivo restano in carica per due anni e possono essere eletti nuovamente per un biennio, anche consecutivamente.

ARTICOLO 6

Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea nella prima seduta, tra i propri componenti e sulla base di autocandidature a maggioranza semplice dei votanti presenti, che in tale seduta devono corrispondere almeno alla metà più uno degli aventi diritto.

Non può essere eletto Presidente della Consulta colui il quale è titolare di cariche istituzionali o svolge funzioni direttive all'interno di un partito.

ARTICOLO 7

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea nella prima seduta, tra i propri componenti e sulla base di autocandidature a maggioranza semplice dei votanti presenti, che in tale seduta devono corrispondere almeno alla metà più uno degli aventi diritto.

Non può essere eletto Vice Presidente della Consulta colui il quale è titolare di cariche istituzionali o svolge funzioni direttive all'interno di un partito.

CAPO III – FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 8

Funzioni e convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente ad iniziativa propria o su richiesta della maggioranza dei componenti dell'Assemblea, almeno una volta ogni quattro mesi. La convocazione dovrà avvenire mediante avviso scritto (e-mail) con gli stessi termini e secondo le medesime modalità stabilite per la convocazione del Consiglio Comunale. La prima riunione dell'Assemblea è convocata dal Sindaco, dall'Assessore alle Politiche Giovanili o dal Consigliere delegato, con le modalità e nei tempi indicati dal comma 2, art. 4 del presente Regolamento, che la presiede fino all'avvenuta elezione del Presidente.

L'Assemblea svolge i seguenti compiti:

- elegge il Presidente;
- elegge il Vicepresidente;
- elegge i componenti del Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo per il perseguitamento degli obiettivi istituzionali definiti all'art. 2 di questo Regolamento verificando, inoltre, l'attuazione degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale in materia di politiche giovanili.

ARTICOLO 9

Funzioni del Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente

Il Direttivo, durante il suo mandato, svolge i seguenti compiti:

- esercita funzioni di guida e coordinamento delle attività dell'Assemblea;
- propone iniziative all'Assemblea;

- presenta ogni quadrimestre al Sindaco, all'Assessore alle Politiche Giovanili o al Consigliere delegato una relazione sull'attività svolta dalla Consulta;
- elegge al proprio interno un componente con funzioni di Segretario della Consulta che per ogni incontro del Direttivo e dell'Assemblea redigerà un verbale riportante le presenze e i contenuti discussi che dovrà fare approvare, rispettivamente, dal Direttivo e dall'Assemblea nella seduta successiva.

Il Presidente, oltre che rappresentare la Consulta Giovanile, ha il compito di convocare le Assemblee, predisponendo l'ordine del giorno, coordinare i lavori della Consulta e tracciare le linee guida per la prosecuzione degli obiettivi e delle finalità prefissate.

Il Vice Presidente assume tutte le funzioni del Presidente, in caso di assenza di quest'ultimo.

ARTICOLO 10

Decadenza dalla qualità di aderente

I componenti della Consulta perdono la qualità di aderente nei seguenti casi:

- dimissioni;
- al raggiungimento del trentaseiesimo anno di età;
- dopo tre assenze ingiustificate consecutive alle sedute della Consulta;
- per mancato rispetto dei principi fondamentali e delle finalità del presente Regolamento. In tale fattispecie la decisione è rimessa al Direttivo, il quale delibera a maggioranza assoluta sulla proposta di perdita di qualità di aderente che può essere avanzata da tre o più membri dell'Assemblea.

In caso di perdita della qualità di aderente, o di dimissioni dal Direttivo, di un membro del Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti.

ARTICOLO 11

Modifica del Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dai componenti dell'Assemblea con diritto di voto.

ARTICOLO 12

Sede

L'Amministrazione Comunale provvede a individuare la sede della Consulta in immobili di sua proprietà o di altrui proprietà in disponibilità di godimento dell'Ente.

ARTICOLO 13

Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni Statutarie del Comune e alle disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.